



Roma, 31 gennaio 2018

Gentile Spedizioniere Doganale,  
alleghiamo la Newsletter N° 01-2018 del 31 gennaio 2018.

Tra gli argomenti trattati:

- *Utilizzo del sistema unionale delle Customs Decisions (CDS) per il rilascio della decisione DPO.*
- *Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM - Nuove regole di compilazione.*
- *Differimento al 1° gennaio 2020 della decorrenza degli obblighi relativi all'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica.*
- *Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in ambito EMCS e per la gestione dei conti garanzia. Istruzioni operative.*
- *Codice doganale dell'Unione- Trasferimento di diritti e obblighi nell'ambito del Regime di uso finale (TORO).*
- *Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.*
- *Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.*
- *Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dell'origine unionale di merci importate da Paesi Terzi.*
- *Fondi europei all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli per l'interoperabilità con i Port Community System.*
- *Decisione del Comitato Congiunto EU-EFTA sul transito comune.*
- *Scissione dei pagamenti – Versamento dell'acconto IVA*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)



## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali

### INDICE

**Introduzione** 1

#### **Osservatorio Doganale**

Utilizzo del sistema unionale delle  
Customs Decisions (CDS) per il  
rilascio della decisione DPO. 2

Dichiarazioni di importazione -  
Messaggio IM - Nuove regole di  
compilazione . 4

Differimento al 1° gennaio 2020  
della decorrenza degli obblighi  
relativi all'adozione dei documenti  
di accompagnamento in forma  
elettronica. 5

Digitalizzazione accise. Nuovi  
controlli in ambito EMCS e per la  
gestione dei conti garanzia.  
Istruzioni operative. 6

Codice doganale dell'Unione-  
Trasferimento di diritti e obblighi  
nell'ambito del Regime di uso  
finale (TORO). 7

Regime comunitario di controllo  
delle esportazioni, del  
trasferimento, dell'intermediazione  
e del transito di prodotti a duplice  
uso. 8

Sistema comune di imposta sul  
valore aggiunto. 9

Nuovi controlli automatici per la  
corretta indicazione dell'origine  
unionale di merci importate da  
Paesi Terzi. 9

Fondi europei all'Agenzia delle  
Dogane e dei monopoli per  
l'interoperabilità con i Port  
Community System. 10

Decisione del Comitato Congiunto  
EU-EFTA sul transito comune. 11

Scissione dei pagamenti -  
Versamento dell'acconto IVA. 11

Provvedimenti Europei 14

## Osservatorio Doganale



### **Utilizzo del sistema unionale delle Customs Decisions (CDS) per il rilascio della decisione DPO.**

Con le note prot. 4622/RU del  
16.01.2018 e prot. 3944 RU del  
16.01.2018, l'Agenzia delle Dogane, in  
considerazione del notevole impatto  
sull'attività degli Operatori economici,  
ricorda dell'avvio, a far data dal  
18.01.2018, della nuova funzionalità del



sistema dei conti di debito anche in relazione alla istanza e relativa decisione "DPO" nel CDS (Customs Decisions System).

Considerato che l'attuale sistema della garanzia globale di cui agli artt. 89 e ss. del CDU detta una disciplina specifica per la fiscalità unionale (dazio), sotto alcuni aspetti diversa da quella disposta dalle norme nazionali per la fiscalità interna (cd. altri oneri) - ed al fine di evitare l'insorgere di responsabilità verso l'erario della UE in conseguenza di una non corretta gestione della quota inerente i dazi - è stato realizzato uno specifico intervento in AIDA affinché il sistema possa verificare in ogni momento l'importo impegnato per le singole fiscalità, unionale e nazionale.

L'Agenzia comunica che a partire dal 18.01.2018 (data in cui sarà attiva la nuova funzionalità), gli Uffici doganali non potranno più procedere con la proroga di validità delle autorizzazioni/polizze esistenti, anche se rilasciate/acquisite dopo il 1° maggio 2016, dovendo operare esclusivamente attraverso il sistema CDS.

Per una corretta gestione delle istanze e delle decisioni inerenti le dilazioni di pagamento/conti di debito DCTI, è stato modificato l'allegato 5 alla nota prot. n. 109580/DCTI del 29/09/2017, disponibile sul portale dell'Agenzia, ed allegato anche alla nota prot. 3944 RU del 16.01.2018, il quale va prodotto a corredo delle istanze e delle corrispondenti decisioni. Sul punto l'Agenzia ha emanato la nota Prot. 4654/RU del 16 gennaio 2018, con la quale informa gli operatori che il nuovo modello di allegato 5 va utilizzato a partire dal 18 gennaio 2018.

Relativamente alla compilazione di tali modelli si sottolinea inoltre la necessità di indicare, oltre all'importo di riferimento della Garanzia globale corrispondente all'agevolazione concessa (dilazione di pagamento),

anche la quota parte inerente il dazio. L'Agenzia rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 22.2 del CDU, la presentazione di una istanza priva del citato allegato o mancante di parte delle indicazioni ivi riportate, comporta il suo non accoglimento in quanto priva di tutte/alcune delle informazioni necessarie per l'adozione della decisione.

L'attivazione del nuovo sistema di impegno delle somme - distinte sempre per dazio ed altri oneri - ha comportato l'impossibilità di utilizzare i conti di debito già in uso da parte dell'operatore; conseguentemente a seguito del rilascio, da parte dell'Ufficio delle Dogane competente, della autorizzazione in questione, il sistema AIDA automaticamente genera sempre un nuovo "conto di debito" contenente le specifiche sopra evidenziate; laddove l'operatore era già titolare di un precedente conto di debito, quest'ultimo deve essere modificato inserendo quale data di fine validità il giorno precedente a quello di avvio del nuovo conto.

L'eventuale conto di debito preesistente al rilascio della nuova decisione DPO, pur se non più impegnabile, deve rimanere aperto fino alla completa riscossione delle somme dovute in conseguenza dell'impegno assunto e deve essere chiuso solo a seguito dello svincolo della garanzia/polizza.

Il rilascio di una nuova autorizzazione alla dilazione/conto di debito comporta anche l'acquisizione di una nuova corrispondente polizza.

Al riguardo, al fine di evitare l'insorgere di contestazioni con gli enti garanti e conseguenti problematiche nell'eventuale fase di recupero delle somme da riscuotere, si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità di acquisire solo polizze in cui l'importo garantito sia chiaramente distinto per risorse proprie e fiscalità nazionale e



siano indicati i soggetti abilitati ad impegnare il conto di debito.

Va da sé che ogni successiva modifica dei soggetti abilitati deve essere trattata sul CDS come una modifica della decisione (amendment) e non comporta il rilascio di una nuova decisione. Qualora il nuovo conto sia intestato alla medesima partita IVA/codice fiscale del precedente, sarà possibile imputare allo stesso anche le rettifiche di bollette già impegnate sul precedente conto.

In relazione, infine, ad alcune perplessità sollevate in relazione alla competenza ad autorizzare la dilazione di pagamento inerente il cd. "credito doganale triestino" – modalità di pagamento T - regolato dal D.M. n. 7207 del 18.06.19233, utilizzabile solo per le operazioni effettuate presso l'Ufficio delle Dogane di Trieste (casce 129101, 129102, 129103, 129104) e, dal 1 gennaio 2017, presso l'Ufficio delle Dogane di Ferneti (casce 321100, 321101) ed applicabile anche alle risorse proprie, non può che confermarsi l'applicazione delle norme in materia di competenza al rilascio della decisione – artt. 22 del CDU o 12 del R.D. - e conseguentemente può essere autorizzata anche da un Ufficio delle Dogane diverso dai due sopra citati.

L'Agenzia rappresenta, infine, che in considerazione del notevole impatto sull'attività degli Operatori economici la presente nota viene pubblicata anche sul sito internet dell'Agenzia ed inviata per conoscenza alle Associazioni di categoria interessate.

↳ La Nota 3944 è disponibile al seguente [link](#)

↳ L'Allegato decisione DPO è disponibile al seguente [link](#)

↳ La Nota 4654 è disponibile al seguente [link](#)

↳ Altri allegati sono disponibili al seguente [link](#)



### **Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM - Nuove regole di compilazione.**

Con nota Prot. 7949/RU del 22 gennaio 2018, l'Agenzia delle Dogane informa che al fine di agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, sono stati introdotti nuovi controlli automatizzati riguardanti:

. l'indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l'importazione di determinati prodotti siderurgici (Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670); <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

. l'indicazione dell'origine unionale di merci importate da paesi terzi; <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>



. l'indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute. <sup>[L. 111/2011 art. 11, comma 1, lett. c)]</sup>

Inoltre, al fine di sviluppare ulteriormente l'analisi automatizzata del rischio e conseguentemente ridurre l'incidenza dei controlli all'atto dello sdoganamento, è stata resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e dei relativi sottocampi del tracciato del msg. IM.

La disponibilità sistematica dei dati dello "Speditore/Esportatore" è presupposto indispensabile per l'attivazione dell'analisi del rischio automatizzata e mirata sugli speditori esteri. In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore (fino ad oggi opzionali), le dichiarazioni di importazione della specie sono indirizzate a controllo documentale al fine di richiedere all'importatore di fornire le informazioni e/o i documenti necessari. Tanto premesso sono introdotte nuove regole di compilazione di illustrate nella nota in comment, il cui mancato rispetto inibisce la registrazione della dichiarazione fornendo un apposito messaggio di errore.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota. <sup>[L. 111/2011 art. 11, comma 1, lett. c)]</sup>

→ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Differimento al 1° gennaio 2020 della decorrenza degli obblighi relativi all'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica.**

Differimento al 1° gennaio 2020 della decorrenza degli obblighi relativi all'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizione indirette previste dal Testo Unico delle Accise e di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative: con la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane Prot. n. 139996/RU del 18 dicembre 2017, l'Agenzia delle Dogane differisce al 1° gennaio 2020 la decorrenza degli obblighi di cui:

A) al comma 1, articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 (concernente l'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizione indirette previste dal Testo Unico delle



Accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);

B) al comma 2 dell' art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 (concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative).

L'Agenzia spiega che il motivo del differimento è l'esigenza di allineare tali obblighi al piano delle attività predisposto dalla Commissione Europea, il quale prevede che gli sviluppi finalizzati all'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise non saranno ultimati prima del 2020.

↳ La Determinazione è disponibile al seguente [link](#)




**Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in ambito EMCS e per la gestione dei conti garanzia. Istruzioni operative.**

Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in

ambito EMCS e per la gestione dei conti garanzia. Istruzioni operative. Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. PTA 2017 - Interventi 050D5R DOGS0048-07 (EMCS Adeguamento Fase 3.3) e 051D2Q DOGS0048-30 (Gestione conti garanzia fase 2): con la nota prot. 139762/RU del 5 dicembre 2017, l'Agenzia delle Dogane informa che, in attuazione di quanto stabilito dal piano dei Servizi della Commissione Europea secondo le specifiche previste dalla fase 3.3 del progetto EMCS, è stato aggiornato il sistema di controllo delle movimentazioni dei beni soggetti ad accisa e, con l'occasione, sono stati introdotti ulteriori controlli per la gestione, in carico agli uffici, dell'Anagrafica del conto garanzia in vista della introduzione del Conto Scalare.

La fase 3.3 dell'EMCS modifica alcune regole e condizioni relative ai messaggi IE815 e IE813 come di sintetizzato dalla nota, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Codice doganale dell'Unione- Trasferimento di diritti e obblighi nell'ambito del Regime di uso finale (TORO).**

comunica che nel corso del primo periodo attuativo delle nuove disposizioni del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU), da parte degli Uffici locali nonché da parte degli operatori nazionali e unionali sono state riscontrate difficoltà applicative nel caso di trasferimento dei diritti e obblighi (TORO) nell'ambito del regime di uso finale (art.218 CDU).

E' stata rappresentata, infatti, da parte di alcune associazioni europee e nazionali la difficoltà ad appurare il regime qualora il trasferimento di diritti e obblighi sia avvenuto tra soggetti stabiliti in diversi Stati dell'UE e qualora il TORO sia stato oggetto di un ulteriore TORO.

Inoltre, nel caso di una o più cessioni, affinché il titolare del regime all'uso finale possa adempiere all'obbligo di presentazione del conto di appuramento previsto dall'art. 175, par.1, Reg. (UE) n.2446/2015-RD, occorre che le informazioni necessarie vengano veicolate attraverso il cessionario, oppure, nel caso di più cessioni, attraverso i soggetti intervenuti nei vari passaggi fino al titolare

dell'autorizzazione, con conseguenti interferenze nei vari rapporti commerciali.

Pertanto, per tutelare la riservatezza delle informazioni tra operatori commerciali e al fine di armonizzare le prassi amministrative degli Stati Membri nonché di fornire precise indicazioni in merito a casi specifici, la Commissione europea ha individuato alcune soluzioni interpretative dell'attuale impianto normativo. In particolare, è stato chiarito che, in base alle condizioni stabilite dalle autorità doganali competenti ai sensi dell'art.266 Reg.(UE) n.2447/2015 (RE), anche il cessionario possa essere titolare di un'autorizzazione al trasferimento dei diritti e obblighi (TORO). Ciò premesso quanto sopra, ad integrazione delle istruzioni già diramate con nota prot.n.84724 del 10/10/2016, al fine di semplificare in ambito nazionale il ricorso al regime di uso finale nonché la sua gestione, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti procedurali, in particolare riguardo le modalità con cui può avvenire il trasferimento dei diritti ed obblighi, per le quali si rimanda al testo della nota. L'Agenzia inoltre precisa che, mentre la domanda e l'autorizzazione al regime di uso finale rientrano nel sistema delle decisioni doganali previsto dal Reg. (UE) 2017/2089, l'autorizzazione al TORO rilasciata al cessionario è gestita secondo le ordinarie procedure amministrative.

Le condizioni relative alla spedizione delle merci e alla gestione del regime devono essere indicate dal cedente nel modello c.d. "full TORO" (pubblicato sul sito della Commissione europea) ed accettate da entrambe le parti. Il modello deve essere emesso dal cedente in triplice copia: una copia deve essere restituita al cedente dal cessionario che l'ha sottoscritta, una deve essere consegnata all'Ufficio doganale che ha autorizzato il TORO e una deve essere



conservata dal titolare dell'autorizzazione per almeno tre anni dalla data in cui il TORO ha avuto luogo.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.**

Il Regolamento in questione, pubblicato sulla GUUE L334 del 15.12.2017, modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009, ed in particolare l'Allegato 1, il quale stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nell'Unione europea. L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 viene aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. Le modifiche degli elenchi di controllo adottate dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle

esportazioni nel 2016 hanno richiesto una nuova modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. Inoltre le modifiche dell'elenco di controllo UE dei prodotti a duplice uso nell'allegato I hanno richiesto ulteriori modifiche agli allegati da II bis a II octies e dell'allegato IV. Gli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009 istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, mentre l'allegato II octies stabilisce un elenco dei prodotti a duplice uso da escludere dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione. Infine, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.

↳ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



### Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto: il Regolamento in oggetto apporta nuove modifiche al Regolamento regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, che stabilisce le disposizioni dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario al fine di determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi. In particolare, dalla valutazione degli obblighi per l'applicazione di tali presunzioni è emerso che per il soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che presta tali servizi a una persona che non è soggetto passivo in altri Stati membri è estremamente oneroso ottenere, in determinate circostanze, due elementi di prova non contraddittori del luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza

abituale. L'onere è particolarmente gravoso per le piccole e medie imprese. Viene pertanto introdotto l'obbligo di fornire un solo elemento di prova, al fine di semplificare le condizioni che devono rispettare tali imprese, le cui prestazioni intracomunitarie a destinatari in altri Stati membri non superano una determinata soglia. La semplificazione dell'obbligo volto a provare il luogo di stabilimento del destinatario è complementare alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (3) ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

### Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dell'origine unionale di merci importate da Paesi Terzi.

Con comunicazione del 25/01/2018, l'Agenzia delle Dogane informa che a decorrere dal 13 febbraio 2018, nelle operazioni di immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da Paesi



Terzi, hanno conservato l'origine unionale, dovrà obbligatoriamente essere indicato nella casella 34 "Paese di origine" del DAU, il codice "EU" anziché il codice ISO del singolo Stato Membro. Tale modifica è funzionale alla sola indicazione del paese di origine della merce nella pertinente casella del DAU ma, in nessun caso, può intendersi presupposto sufficiente per il riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria soggetta alla verifica dei requisiti previsti dall'art.203 CDU e subordinata alla puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 "Regime" del DAU.

Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rileveranno eventuali incongruenze nella compilazione della casella 34 "Paese di origine" del DAU, che saranno segnalate con apposito messaggio di errore a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.

L'attivazione dei controlli di cui sopra rientra nel piano di attività finalizzato al miglioramento della qualità dei dati. La nuova funzionalità inoltre favorirà la compliance degli operatori economici riducendo gli errori che potrebbero comportare ritardi e/o sanzioni nella fase di sdoganamento.

↪ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



### **Fondi europei all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli per l'interoperabilità con i Port Community System.**

Con comunicazione del 23 gennaio 2018, l'Agenzia delle Dogane informa che insieme all'Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e reti 2014-2020 è stata sottoscritta la Convenzione per il finanziamento di circa 1,9 milioni di euro - a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale - del progetto "PROG0101 Digitalizzazione procedure nel porto di Bari - ADM", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014- 2020. Il progetto, in via di realizzazione in collaborazione con l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, intende ottimizzare gli scambi di informazione tra gli attori del ciclo portuale.

Grazie all'interoperabilità tra il sistema doganale AIDA e il Port Community System GAIA del porto di Bari, verranno automatizzate le procedure di ingresso/uscita dai varchi e imbarco/sbarco connesse all'import export delle merci nonché le procedure di pagamento delle tasse portuali e di tracciamento dello stato doganale della merce del porto di Bari.



Con l'iniziativa nel porto di Bari si definisce un modello di interoperabilità applicabile agli altri porti quale che sia il livello di automazione del Port Community System adottato.

↳ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



### **Decisione del Comitato Congiunto EU-EFTA sul transito comune.**

la decisione in oggetto modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29] L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di

merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l'aggiornamento o l'utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione.

Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali vengono allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili.

↳ La Decisione è disponibile al seguente [link](#)



### **Scissione dei pagamenti – Versamento dell'acconto IVA.**

Con la circolare N. 28 /E del 15 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all'assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo di



applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dell'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405. Dopo aver premesso che l'obbligo di versamento di un acconto IVA è disciplinato dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, l'Agenzia specifica che tale autonomo versamento, da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ciascun anno, si configura quale anticipo del versamento d'imposta dovuto:

- per i contribuenti "mensili", in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno,
- per i contribuenti "trimestrali", in relazione al quarto trimestre dell'anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. "per opzione").

I contribuenti devono versare l'acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

1) "storico": acconto in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>a) per il mese di dicembre dell'anno precedente maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente ("contribuenti mensili");<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>b) per il quarto trimestre dell'anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale (cd. "trimestrali");<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>c) con la dichiarazione annuale dell'anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale (cd. "trimestrali per opzione");

2) "previsionale": l'acconto è determinato in misura pari all'88 per cento dell'importo:<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>a) che i contribuenti "mensili" presumono di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso; b) che i contribuenti "trimestrali" presumono di dover versare per il quarto trimestre dell'anno in corso;<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>c) che i contribuenti "trimestrali per opzione" presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso;

3) "effettivo": i contribuenti possono calcolare l'acconto versando un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all'art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali [vedasi la risoluzione del 23 dicembre 2004, n. 157/E].

Con particolare riguardo al versamento dell'acconto IVA da effettuare nell'anno 2017, l'art. 2, comma 4, del DM 27 giugno 2017 stabilisce, con una disposizione di prima applicazione della scissione dei pagamenti e in riferimento al solo metodo storico di determinazione dell'acconto, che per l'anno 2017 i soggetti di cui all'art. 5, comma 01, effettuano il versamento ... tenendo conto, nel caso in cui sia determinato



sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

In caso di applicazione del metodo storico:

- i soggetti che versano l'imposta ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 5 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017 - aggiunta del redattore);
- i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, altresì, dovranno determinare l'acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017. Per gli altri dettagli si rimanda al testo della circolare.

↪ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



# Provvedimenti Europei

*In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.*

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 336 del 16.12.2017 è stata pubblicata:**

- L'informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X1216\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X1216(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 337 del 19.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione, del 18 dicembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2368&from=IT>



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2369 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2369&from=IT>

• **Nella GU UE L 338 del 19.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2321&from=IT>

• **Nella GU UE L 340 del 20.12.2017 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2381&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2385 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2385&from=IT>



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2386 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2386&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2387 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2387&from=IT>

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2388 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2388&from=IT>

• **Nella GU UE L 342 del 21.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2406 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2406&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2407 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere a quello stabilito per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari



aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2407&from=IT>

• **Nella GU UE C 440 del 21.12.2017 sono stati pubblicati:**

- L'Avviso 2017/C 440/10 di imminente scadenza di alcune misure antidumping

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1221\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1221(02)&from=IT)

- L'Avviso 2017/C 440/11 di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1221\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1221(03)&from=IT)

• **Nella GU UE L 343 del 22.12.2017 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2017/2414 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2414&from=IT>

- L'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1222\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1222(01)&from=IT)

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2419 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1°



al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2419&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2420 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino dal 1° al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2420&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2421 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2421&from=IT>

- La Decisione (UE) 2017/2423 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2423&from=IT>

• **Nella GU UE L 344 del 23.12.2017 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2017/2428 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2428&from=IT>



- Il Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1223\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1223(01)&from=IT)

- La Decisione (UE) 2017/2433 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2433&from=IT>

• **Nella GU UE L 348 del 29.12.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2459&from=IT>

• **Nella GU UE L 326 del 9.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento (UE) 2017/2466 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2466&from=IT>



- Il Regolamento (UE) 2017/2467 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2467&from=IT>

• **Nella GU UE L 002 del 5.01.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione, dell'8 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, del 4 gennaio 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0003&from=IT>

• **Nella GU UE C 004 del 6.1.2018 sono state pubblicate:**

- Le Conclusioni (2018/C 4/02) del Consiglio sulla via da seguire per sviluppare sistemi informatici doganali

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0106\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0106(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 005 del 10.1.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0028&from=IT>

• **Nella GU UE C 007 del 10.1.2018 sono state pubblicate:**

- Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea



[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0110\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0110(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 007 del 12.1.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0049&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/52 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0052&from=IT>

• **Nella GU UE L 008 del 12.1.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29]

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268&from=IT>

• **Nella GU UE C 009 del 12.1.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0112\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0112(02)&from=IT)



• **Nella GU UE C 014 del 16.1.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso (2018/C 14/08) di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0116\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0116(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 012 del 17.1.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 334 del 15.12.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 012 del 17.1.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/77 della Commissione, del 15 gennaio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0077&from=IT>

• **Nella GU UE L 016 del 20.1.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/81 della Commissione, del 16 gennaio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0081&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/82 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che rettifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0082&from=IT>



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/83 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0083&from=IT>

• **Nella GU UE L 017 del 23.1.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/94 della Commissione, del 16 novembre 2017, che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0094&from=IT>

• **Nella GU UE L 022 del 26.1.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/125 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0125&from=IT>

• **Nella GU UE C 031 del 27.1.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso (2018/C 31/08) di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0127\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0127(03)&from=IT)